

ALLEGATO 1

**Indirizzi relativi agli oneri per la gestione post operativa delle
discariche per rifiuti urbani e assimilati**

1. Premesse

La presente direttiva, adottata ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), della L.R. n. 23/2011, ha la finalità di definire i criteri per il riconoscimento all'interno del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati dei costi relativi alla gestione post operativa delle discariche presso cui sono stati smaltiti rifiuti urbani e assimilati sulla base di un affidamento da parte dall'ente competente, qualora non coperti dal corrispettivo del servizio o dal fondo di accantonamento appositamente costituito in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003 e dell'art.183, comma 1, lettera n), del D.Lgs. n. 152/2006.

2. Inquadramento normativo

Il primo importante riferimento relativo alla disciplina di gestione delle discariche è costituito dal D.P.R. n. 915 del 10 settembre 1982, che ha indicato esplicitamente la discarica sul suolo e nel suolo tra le attività di pubblico interesse relative allo smaltimento dei rifiuti urbani, affidandone la competenza ai Comuni, i quali la esercitavano con diritto di privativa secondo le forme previste dal medesimo decreto.

In particolare, il provvedimento ha vietato la discarica non autorizzata ed ha indicato gli elementi che dovevano essere contenuti nell'autorizzazione, tra i quali:

- i tipi ed i quantitativi massimi di rifiuti che potevano essere conferiti;
- le modalità e le cautele da osservare per l'esercizio della discarica, in particolare per quanto riguarda la tutela delle acque di falda;
- la durata massima dell'esercizio della discarica;
- le modalità di ricopertura della discarica esaurita;
- le possibili destinazioni del terreno dopo l'esaurimento e la ricopertura della discarica;
- l'intervallo di tempo minimo che doveva intercorrere tra la ricopertura della discarica ed il riutilizzo dell'area da essa interessata.

La deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, emanata in applicazione del D.P.R. n. 915/1982, ha fornito ulteriori disposizioni relativamente alla gestione delle discariche dopo la chiusura.

In particolare, per le ex discariche di prima categoria, nelle quali potevano essere smaltiti rifiuti urbani e speciali assimilati, prevedeva che dovessero essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- i sistemi di drenaggio e captazione del percolato e l'eventuale impianto di trattamento del medesimo dovevano essere mantenuti in esercizio anche dopo la chiusura della discarica stessa, a carico del gestore di quest'ultima, per il periodo di tempo stabilito dall'autorità competente;

- i dispositivi di captazione, recupero, e combustione del biogas dovevano essere mantenuti in esercizio anche dopo la chiusura della discarica per il periodo di tempo stabilito dall'autorità competente;

- al completamento della discarica doveva esserne effettuata la copertura finale atta ad impedire l'infiltrazione delle acque meteoriche nel corpo della discarica stessa;

- doveva essere approvato in sede di autorizzazione dell'impianto un piano di sistemazione e recupero dell'area interessata che prevedesse la successiva destinazione d'uso dell'area, tenendo conto anche dei fenomeni di assestamento della massa dei rifiuti, della formazione del percolato, della necessità di favorire il naturale deflusso delle acque meteoriche dall'area stessa.

Con il D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 è stata radicalmente ridefinita la normativa in materia di gestione dei rifiuti, intesa come l'insieme delle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura.

La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento doveva essere effettuata dai Comuni in regime di privativa, che la esercitavano secondo le modalità previste dalla normativa vigente attraverso le forme di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale istituite dallo stesso decreto.

La L.R. n. 25 del 6 settembre 1999 ha istituito le Agenzie d'ambito territoriali ottimali alle quali sono state attribuite tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione ed espletamento del servizio gestione rifiuti urbani e assimilati che, ai sensi della stessa legge, comprendeva lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche, la raccolta ed il trasporto, l'avvio al recupero e allo smaltimento ivi compreso il trattamento preliminare.

Quindi, avendo la L.R. n. 25/1999 escluso ai fini dell'affidamento del servizio e della relativa pianificazione d'ambito lo smaltimento, ad esempio i piani di investimento di riferimento per la realizzazione delle discariche erano rappresentati dai Piani provinciali di gestione dei rifiuti (PPGR), ha lasciato ai Comuni la titolarità e la competenza relativamente all'affidamento della gestione della fase di smaltimento. Pertanto i Comuni, procedendo conformemente ai criteri definiti dall'art. 113 del TUEL, avrebbero dovuto affidare tale segmento di servizio.

Il D.Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003 ha introdotto sul piano nazionale le nuove regole per l'attività di smaltimento in discarica dei rifiuti. Esso ha disciplinato ex novo la costruzione, l'esercizio e la gestione post chiusura delle discariche ed ha introdotto forti limiti alle tipologie di rifiuti che possono essere smaltiti tramite discarica. La disciplina del decreto è entrata in vigore il 27 marzo 2003.

In base ad esso la domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica in relazione alla gestione post operativa deve contenere:

- il piano di gestione post operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2 al decreto stesso, nel quale sono definiti i programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura;
- il piano di sorveglianza e controllo, nel quale devono essere indicate tutte le misure necessarie per prevenire rischi d'incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all'ambiente;
- il piano finanziario che deve prevedere che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria prevista dal decreto, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento.

L'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente deve contenere, tra gli altri, i seguenti elementi:

- le prescrizioni provvisorie per le operazioni di chiusura e di gestione successiva alla chiusura;
- la durata della gestione post operativa e le modalità di chiusura al termine della gestione operativa;
- l'obbligo del gestore di eseguire il piano di ripristino ambientale alla chiusura anche di singoli lotti della discarica;
- le indicazioni relative alle garanzie finanziarie previste dal decreto, di cui una collegata alla gestione successiva alla chiusura, commisurata al costo complessivo della gestione post operativa e trattenuta per almeno trenta anni dalla data della comunicazione di approvazione della chiusura da parte dell'autorità competente.

La discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore e comunicato a quest'ultimo l'approvazione

della chiusura. Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente.

Il decreto ha disciplinato, quindi, nel dettaglio le attività di gestione operativa e post operativa prevedendo, in particolare, che la manutenzione, la sorveglianza ed i controlli della discarica debbano essere assicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, fino a che l'ente territoriale competente accerti che la discarica non comporti rischi per la salute e l'ambiente, garantendo i controlli e le analisi del biogas, del percolato e delle acque di falda che possano essere interessate. In particolare, gli Allegati 1 e 2 al decreto dettano una serie di prescrizioni relative ai criteri costruttivi e gestionali delle discariche ed ai contenuti riguardanti i piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post operativa, di sorveglianza e controllo e del piano finanziario.

La stessa norma ha stabilito, infine, la predisposizione di un piano di adeguamento delle discariche alle prescrizioni in essa contenute entro 6 mesi dall'entrata in vigore, avvenuta il 27 marzo 2003. Al riguardo la D.G.R. n. 1530 del 28 luglio 2003 ha esentato dalla presentazione del piano di adeguamento le discariche per le quali l'autorizzazione all'esercizio fosse scaduta prima del 27 marzo 2003 o il titolare dell'autorizzazione avesse comunicato formalmente l'avvenuta cessazione dei conferimenti di rifiuti entro la stessa data. In tali casi ha previsto l'applicazione della normativa previgente al D.Lgs. n. 36/2003 in merito alla gestione post operativa e al recupero ambientale della discarica. La delibera regionale ha, quindi, specificato i contenuti del piano di adeguamento. Inoltre, tale delibera ha specificato che gli ampliamenti di discariche esistenti mediante la realizzazione di nuovi lotti adiacenti vanno intesi come nuove discariche in senso stretto e soggette al D.Lgs. n. 36/2003.

Con il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 è stata ulteriormente modificata la disciplina riguardante la gestione dei rifiuti. Tra le principali novità vi è stata la costituzione dell'Autorità d'ambito, alla quale gli enti locali di ciascun ambito territoriale ottimale dovevano partecipare obbligatoriamente ed alla quale era trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti. A tale Autorità sono state demandate l'organizzazione, l'affidamento ed il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti e la predisposizione di un Piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Al riguardo col termine integrata si intende l'ottimizzazione del complesso delle attività di gestione dei rifiuti.

Inizialmente il decreto ha definito la gestione come "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso

il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura". Successivamente il D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 è intervenuto su tale definizione sostituendo "compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura" con "compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario".

Infine, in materia di gestione integrata dei rifiuti è intervenuta la legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2011, che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 186-bis, della legge n. 191 del 23 dicembre 2009, ha riattribuito le funzioni già esercitate dalle Agenzie d'ambito all'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR).

Rispetto alla L.R. n. 25/1999 la nuova normativa regionale, abrogando la precedente, ha compreso nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati anche lo smaltimento presso discariche pubbliche, nonché la gestione post operativa delle stesse, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

Con l'entrata in vigore della L.R. n. 23/2011 anche l'affidamento dell'attività di smaltimento è divenuta competenza di ATERSIR.

Relativamente al tema dei costi per lo smaltimento dei rifiuti urbani la prima norma di riferimento è stato il R.D. n. 1175 del 14 settembre 1931, che ha istituito la tassa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il quale è stato successivamente novellato dal D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993.

In seguito il D.Lgs. n. 22/1997 ha istituito un regime transitorio per il passaggio dall'applicazione della tassa di cui al D.Lgs. n. 507/1993 ad una tariffa che provvedesse all'integrale copertura dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette a uso pubblico. Tale tariffa doveva essere determinata dagli Enti locali ai sensi del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, tuttora vigente, che ne definiva le componenti di costo e le relative modalità di calcolo.

La L.R. n. 25/1999 ha specificato che la tariffa prevista dal D.Lgs. n. 22/1997 doveva assicurare la copertura integrale dei costi del servizio compresi quelli lo smaltimento dei rifiuti presso impianti di eventuali soggetti terzi, il cui prezzo relativo doveva essere concordato tra questi ultimi ed il gestore del servizio.

In un secondo tempo il D.Lgs. n. 36/2003 ha, inoltre, stabilito che il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione delle garanzie finanziarie, i costi stimati di chiusura e i costi di gestione post operativa per la rispettiva durata indicata nell'autorizzazione.

Il D.Lgs. n. 152/2006 ha soppresso la tariffa del D.Lgs. n. 22/1997 istituendone una nuova quale corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei

rifiuti solidi urbani che ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del D.Lgs. n.36/2003, nonché i costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Infine, l'art. 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 ha previsto dal 1° gennaio 2013 la soppressione di tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, istituendo in tutti i Comuni il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, come individuati dalla vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

Sulla base del quadro normativo illustrato, poiché il D.Lgs. n. 36/2003 prevede esplicitamente che il piano finanziario della discarica debba contenere le spese di gestione relative al periodo successivo alla chiusura, si ritiene che per le discariche attive al 27 marzo 2003 o realizzate dopo tale data, salvo le eccezioni previste dalla D.G.R. n. 1530/2003, sia stato costituito un fondo di accantonamento. Si rileva, quindi, che sono presenti diverse casistiche relativamente alle modalità di copertura dei costi di gestione post operativa.

Per quanto riguarda la disciplina relativa alla proprietà degli impianti di smaltimento la normativa di riferimento è costituita dall'art. 113 del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL) e s.m.i., dall'art. 35 della legge n.448/2001, dal D.Lgs. n. 152/2006, dal comma 4 dell'art. 25 del D.L. 1/2012 e dalla L.R. n. 23/2011.

Si sottolinea che, sebbene l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani prevista dalla L.R. n. 25/1999 fosse disciplinata solo fino alla fase dell'avvio allo smaltimento, ciò non ha inciso sull'assetto della proprietà come delineato dalla legislazione nazionale. Inoltre, questo non ha comportato l'esclusione dei costi per lo smaltimento dal computo della tassa/tariffa complessiva dei rifiuti urbani. Sono stati, invece, individuati due diversi soggetti responsabili dell'affidamento e del controllo della gestione del servizio: le Agenzie d'ambito fino alla fase dell'avvio allo smaltimento ed i Comuni per lo smaltimento finale dei rifiuti.

3. Principi generali

3.1 Discariche chiuse e discariche attive con lotti chiusi

Nel caso di discariche chiuse in gestione post operativa costituite da più lotti/settori per i quali siano stati costituiti fondi di gestione post operativa separati, tali lotti/settori sono considerati come singole discariche ed i rispettivi costi/ricavi di gestione sono rendicontati e considerati separatamente.

Nel caso di discariche attive con lotti/settori chiusi in gestione post operativa devono essere individuati i costi/ricavi relativi

alla parte attiva e quelli relativi alla parte chiusa. Qualora non siano individuabili da rilevazioni dirette, si ripartiscono in base ai quantitativi depositati nelle due aree. Se la parte chiusa in gestione post operativa è costituita da più lotti/settori per i quali siano stati costituiti fondi di gestione post operativa separati, tali lotti/settori sono considerati come singole discariche ed i rispettivi costi/ricavi di gestione sono rendicontati e considerati separatamente.

Nel caso di discariche per rifiuti urbani ed assimilati e per rifiuti speciali va applicata anche la ripartizione di cui al punto 3.3.

3.2 Inizio della gestione post operativa

Per le discariche conformi al D.Lgs. n. 36/2003 i costi di gestione si considerano relativi alla fase post operativa della discarica dall'approvazione della chiusura (ex art. 12) da parte dell'ente competente. I costi sostenuti tra la cessazione, anche temporanea, dei conferimenti, formalmente comunicata alle autorità competenti, in corrispondenza della quale cessano i ricavi relativi alla gestione operativa, e l'approvazione della chiusura della discarica possono essere coperti tramite l'utilizzo del fondo per la gestione post operativa.

Nel caso di discariche attive la cui evoluzione avviene per ampliamento e sopraelevazione ed i cui lotti non sono fisicamente separabili può essere utilizzato il fondo per la gestione post operativa per la copertura dei costi connessi alle aree non più operative.

Per le discariche ante D.Lgs. n. 36/2003 i costi di gestione si considerano relativi alla fase post operativa della discarica dalla scadenza dell'autorizzazione all'esercizio o dall'eventuale comunicazione del gestore di chiusura anticipata rispetto alla scadenza dell'autorizzazione.

3.3 Ripartizione dei costi della gestione post operativa nel caso di discariche per rifiuti urbani e assimilati e per rifiuti speciali

La ripartizione dei costi della gestione post operativa avviene in modo proporzionale ai quantitativi di rifiuti urbani ed assimilati e di rifiuti speciali conferiti.

Solo qualora non siano disponibili misurazioni dirette di tali quantitativi, si utilizzano le seguenti modalità di stima della percentuale di rifiuti urbani e assimilati nel seguente ordine di priorità:

1. si calcola la percentuale derivante dalla somma dei dati dei MUD (si utilizza tale criterio anche nel caso in cui per alcuni anni non siano disponibili i dati dei MUD considerando le relative percentuali di rifiuti urbani e assimilati pari a quella media risultante dalle annualità note);

2. qualora non siano disponibili i dati dei MUD, si calcola la percentuale di rifiuti urbani e assimilati utilizzando i quantitativi indicati nell'autorizzazione all'esercizio;

3. se i quantitativi non sono ricavabili tramite le precedenti modalità, si stima una percentuale di rifiuti urbani e assimilati pari al 50%.

3.4 Perequazione dei costi della gestione post operativa

Ai fini dell'inserimento nel corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti si considera la somma dei costi relativi ai rifiuti urbani e assimilati per la gestione post operativa delle discariche individuate da ATERSIR non coperti dalla tariffa o dal fondo a livello di bacino di affidamento e la stessa li ripartisce uniformemente tra tutti gli utenti appartenenti ad esso.

Nei casi in cui si accerti che i rifiuti degli utenti siano stati conferiti presso discariche per le quali è stato costituito il fondo di accantonamento per la gestione post operativa, tali utenti sono esonerati dal pagamento dei costi non coperti da tariffa o fondo a livello di bacino di affidamento finché il fondo garantisce la copertura degli oneri della discarica di conferimento. Qualora il fondo dovesse esaurirsi prima della fine della gestione post operativa anche questi utenti saranno considerati ai fini della suddetta ripartizione.

4. Criteri per il riconoscimento all'interno del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati dei costi di gestione post operativa

4.1 I costi di gestione post operativa

I costi per la gestione post operativa delle discariche da riconoscere all'interno del corrispettivo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono costituiti dalle seguenti componenti:

- costi operativi, al netto di eventuali ricavi (da vendita di energia elettrica, biogas, ecc.);
- costi d'uso del capitale, riferiti ad interventi pianificati nell'ambito della concessione di gestione.

Dai costi di gestione post operativa riconosciuti all'interno del corrispettivo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati devono essere sottratti gli eventuali ricavi diretti ed indiretti derivanti dalla discarica.

I ricavi diretti della gestione post operativa derivanti da vendita di energia elettrica e biogas e da indennità ambientali vengono interamente detratti dai costi della gestione post operativa. Nel caso di discariche di proprietà privata i ricavi da vendita di energia elettrica e biogas sono detratti al netto degli incentivi.

Qualora la discarica sia di proprietà pubblica, i ricavi indiretti derivanti dalla concessione di utilizzo del sito per la produzione di beni e servizi (ad esempio per l'installazione di antenne per la telefonia cellulare, di impianti fotovoltaici, ecc.) sono interamente detratti dai costi della gestione post operativa.

Tali costi, al netto degli eventuali ricavi, ai fini del loro riconoscimento devono essere opportunamente rendicontati e documentati del gestore della fase post operativa della discarica secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 754/2012 e verificati da ATERSIR.

4.2 Requisiti per il riconoscimento dei costi di gestione post operativa

Sono riconosciuti nel corrispettivo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani i costi di gestione post operativa relativi a discariche per rifiuti urbani e assimilati o per rifiuti urbani e assimilati e rifiuti speciali individuate quali impianti destinati all'attività di smaltimento del servizio pubblico:

- di proprietà pubblica, la cui gestione sia stata affidata al soggetto gestore dall'ente competente (ATERSIR o Comune);
- di proprietà di un soggetto privato con cui sia stato stipulato un contratto di servizio per la gestione dell'attività di smaltimento o di gestione post operativa da parte dei Comuni, in quanto soggetti competenti in vigore della L.R. 25/1999 o delle normative preesistenti, o di ATERSIR, ai sensi del comma 4 dell'art. 25 del D.L. 1/2012 e del comma 1 dell'art. 16 della L.R. 23/2011.

4.3 Modalità di riconoscimento dei costi di gestione post operativa

I costi di gestione post operativa relativi a discariche per rifiuti urbani e assimilati o per rifiuti urbani e assimilati e rifiuti speciali sono riconosciuti nel corrispettivo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani:

- dalla data di affidamento della gestione dell'impianto da parte di ATERSIR al gestore del servizio integrato dei rifiuti;
- nel caso di impianti di proprietà privata, dalla data di regolazione da parte di ATERSIR del gestore della discarica, individuata in seguito ad una specifica ricognizione come impianto relativo alla gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, secondo quanto previsto dall'art. 16 della L.R. 23/2011.

Qualora, sia per discariche di proprietà pubblica sia per quelle di proprietà privata, lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati sia stato legittimamente affidato da parte dei Comuni, i costi per la gestione post operativa devono essere compresi nel corrispettivo della gestione integrata dei rifiuti urbani. Qualora i costi non siano compresi nel corrispettivo, ATERSIR, acquisendo i dati necessari dal gestore con riferimento alle attività di gestione post operativa effettuata e da effettuare, provvede ad inserirli nel piano economico finanziario dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Per ogni discarica in gestione post operativa, qualora sia stato costituito, deve essere utilizzato l'apposito fondo per la copertura dei relativi costi fino al suo esaurimento e solo successivamente tali costi saranno inseriti nel corrispettivo del servizio.

4.4 Gradualità di inserimento dei costi di gestione post operativa nel corrispettivo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

I costi di gestione post operativa di cui al punto 4.2, in quanto connessi al servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, sono inseriti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 36/2003, nel corrispettivo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, che deve provvedere alla copertura integrale dei relativi costi secondo quanto disposto dall'art. 14 del D.L. 201/2011.

Qualora la modifica del piano economico finanziario per il riconoscimento di questi costi attualmente non coperti dal corrispettivo del servizio o dal fondo di accantonamento comporti un incremento annuo del costo di smaltimento superiore al 10% rispetto all'anno precedente, ai fini della sostenibilità tariffaria, ATERSIR può prevedere che tale riconoscimento di costi avvenga gradualmente in un periodo temporale di non più di 5 anni e può riconoscere al gestore della discarica gli interessi legali.